

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata nella parte che reca pregiudizio alla ricorrente;
 - dichiarare nulla la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa ad un procedimento ai sensi degli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine*, dichiarare nulla o ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 2, lett. j), di tale decisione;
- *in subordine* alle domande di cui sopra, rinviare la causa al Tribunale per la decisione;
 - condannare la convenuta nella causa di primo grado alle spese dell'intero procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa ad un procedimento ai sensi degli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi).

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Il Tribunale violerebbe il diritto della ricorrente ad essere sentita, i principi procedurali in materia di produzione della prova, nonché l'obbligo di motivazione in relazione alla decisione in esame. Per dimostrare la partecipazione della ricorrente all'intesa, la sentenza impugnata si baserebbe principalmente sulle annotazioni manoscritte di un singolo testimone e su una dichiarazione di una società che ha presentato domanda di clemenza, ignorando completamente le allegazioni della ricorrente relative a tali documenti. La ricorrente avrebbe espressamente messo in dubbio la veridicità dei documenti (il testimone non avrebbe partecipato all'incontro tedesco e non conoscerebbe la lingua tedesca).

Il Tribunale avrebbe dovuto assumere prove relative alla veridicità delle annotazioni del testimone e delle società che hanno presentato domanda di clemenza. Basandosi su tali annotazioni e sulla dichiarazione della società che ha presentato domanda di clemenza senza assumere prove relative alla loro veridicità, il Tribunale violerebbe i principi procedurali in materia di produzione della prova.

La sentenza impugnata violerebbe l'art. 81, n. 1, CE, in quanto il Tribunale avrebbe stabilito che la ricorrente, il 30 aprile 1999, ha partecipato ad un incontro a «carattere anticoncorrenziale». La sentenza impugnata violerebbe inoltre l'art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003, poiché la partecipazione a tale incontro è stata presa in considerazione ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda. Per quanto riguarda tale incontro, il Tribunale affermerebbe soltanto che le prove lasciano supporre uno scopo anticoncorrenziale «piuttosto» che uno concorrenziale. Il Tribu-

nale violerebbe con ciò il criterio, da esso stesso fissato in materia di prova, che esige la prova certa ed inconfutabile di una violazione.

L'affermazione del carattere anticoncorrenziale dell'incontro del 30 aprile 1999 avrebbe ripercussioni sull'importo dell'ammenda irrogata. La considerazione di tale incontro fungerebbe da prova della partecipazione della ricorrente ad un'intesa relativa ai raccordi a pressare. Su tale base verrebbe definito il fatturato della ricorrente derivante da raccordi a pressare, fissando la cifra di partenza per il calcolo dell'ammenda ad un importo undici volte maggiore.

In relazione alla considerazione del fatturato derivante dai raccordi a pressare, la sentenza presenterebbe inoltre un difetto di motivazione e violerebbe i principi della logica. L'applicazione, al punto 85 della sentenza impugnata, di un'ammenda di oltre 50 milioni EUR sarebbe infine fondata solo su due incontri, il cui rapporto con i raccordi a pressare verrebbe trattato in due parti di frasi ed affermato senza alcuna valutazione della prova. Il Tribunale muoverebbe inoltre dal presupposto che la ricorrente, durante l'incontro del 30 aprile 1999, abbia partecipato ad intese anticoncorrenziali relative a raccordi a pressare, pur affermando allo stesso tempo che, ancora fino a luglio 2000, era in discussione tra i concorrenti se i raccordi a pressare (per i quali la ricorrente aveva un monopolio) dovessero in generale essere oggetto di un'intesa.

La sentenza impugnata violerebbe infine il principio della proporzionalità. La Commissione — con l'approvazione del Tribunale — applicherebbe come segue gli orientamenti per il calcolo di ammende: innanzitutto verrebbe fissato un importo di partenza che tiene conto del fatturato derivante dai raccordi a pressare, sebbene questi ultimi, anche secondo affermazioni del Tribunale, potessero essere oggetto di un'intesa solo negli anni 2000 e 2001. A causa della presunta durata complessiva della partecipazione della ricorrente all'intesa (nove anni e tre mesi), l'importo di partenza verrebbe inoltre aumentato del 90 %. Pertanto, essendo il fatturato derivante dai raccordi a pressare stato posto alla base del calcolo per l'intero periodo e non solo per il periodo tutt'al più rilevante dell'ultimo anno e tre mesi, il calcolo dell'importo dell'ammenda violerebbe il principio di proporzionalità.

Impugnazione proposta il 6 giugno 2011 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 22 marzo 2011, causa T-233/09, Access Info Europe/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-280/11P)

(2011/C 238/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Maganza, B. Driessen, Cs. Fekete, agenti)

Altre parti nel procedimento: Access Info Europe, Repubblica ellenica, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni del ricorrente

- annullare la sentenza impugnata con cui il Tribunale ha annullato la decisione del Consiglio di negare l'accesso del pubblico al documento richiesto;
- statuire in modo definitivo sulle questioni che formano oggetto dell'impugnazione; e
- condannare la ricorrente nella causa T-233/09 a pagare le spese sostenute dal Consiglio nell'ambito dell'anzidetta causa nonché del presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

In via preliminare, il Consiglio intende ricordare che l'adozione della decisione contestata, in data 26 febbraio 2009, risale ad una data anteriore rispetto all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009. Pertanto, il quadro normativo applicabile ai fini del presente procedimento è quello posto in essere dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato che istituisce la Comunità europea precedente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il Consiglio sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua interpretazione e applicazione dell'eccezione di cui all'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾, in quanto le sue constatazioni non sono conformi alle disposizioni applicabili del Trattato e, in particolare, non sono rispettose dei limiti del principio dell'accesso più ampio alle attività legislative delle istituzioni sancito dal Trattato e che si riflette sul diritto derivato al fine di preservare l'efficacia dell'iter decisionale delle istituzioni.

In secondo luogo, il Consiglio deduce che il ragionamento del Tribunale non è in linea con la giurisprudenza della Corte che consente alle istituzioni di basarsi su considerazioni di ordine generale.

In terzo luogo, il Consiglio sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando «il parametro dell'adeguatezza in diritto e in fatto» al presente procedimento al fine di riesaminare i motivi addotti dal Consiglio per giustificare l'invocazione dell'eccezione di cui all'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento. Nella sua valutazione, il Tribunale ha commesso errori di diritto in quanto ha richiesto la prova di un effetto negativo sul processo decisionale, ha ignorato l'importanza della fase precoce del processo decisionale per valutare l'impatto di una divulgazione completa e non ha preso in considerazione il carattere sensibile del documento richiesto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) l'8 giugno 2011 — EMS Bulgaria TRANSPORT OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite — gr. Plovdiv

(Causa C-284/11)

(2011/C 238/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: EMS Bulgaria TRANSPORT OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite — gr. Plovdiv

Questioni pregiudiziali

1) Se gli artt. 179, n. 1, 180 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di effettività, sviluppato nella sentenza della Corte 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade, nell'ambito delle imposte indirette debbano essere interpretati nel senso che essi ammettono un termine di decadenza come quello relativo alla presente fattispecie, ai sensi dell'art. 72, n. 1, della legge sull'IVA (nella versione del 2008), che è stato prorogato fino alla fine del mese di aprile 2009 solo per i destinatari di cessioni, nei confronti dei quali l'imposta era divenuta esigibile anteriormente al 1° gennaio 2009 mediante l'art. 18 delle disposizioni transitorie e finali della legge che modifica e integra la legge sull'IVA, tenendo presenti le circostanze di cui alla causa principale, ovvero:

— l'obbligo imposto dal diritto nazionale, secondo cui una persona che abbia effettuato un acquisto intracomunitario, e non sia registrata ai sensi della legge sull'IVA, si deve registrare volontariamente, sebbene non ricorrano i presupposti per una registrazione obbligatoria come condizione per l'esercizio del diritto a detrazione;

— la nuova normativa di cui all'art. 73 bis della legge sull'IVA (in vigore dal 1° gennaio 2009), in base alla quale il diritto a detrazione deve essere garantito indipendentemente dal fatto che sia stato osservato il termine di cui all'art. 72, n. 1, della medesima, ove l'imposta sia esigibile nei confronti del destinatario della cessione, purché la cessione non sia stata occultata e nella contabilità figurino i relativi dati;